



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO
DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI
FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Flavio Lovisolo, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato "Tunisia-Fondo di coordinamento e gestione programmi", AID 10990/03/3, deliberato con delibera del Direttore dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo n. 34 del 28 Marzo 2019.

E

La Sig.ra Gessica Ferrero, cittadina italiana, nata a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residenza fiscale nel Comune di [REDACTED], in via [REDACTED] passaporto [REDACTED] rilasciato dall'Ambasciata d'Italia [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando 11/AICSTUNISI/2020, pubblicato in data 07 luglio 2020, dal quale la Dott.ssa Gessica Ferrero è risultata vincitrice. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando (cfr. art.4 del presente contratto).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. La Dott.ssa Gessica Ferrero è impiegata nella funzione di *Programme Officer – settore sviluppo sociale*, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/*Job description* in allegato.
2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.
3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della sede AICS ubicato presso l'Ambasciata d'Italia a Rabat (Marocco).

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 22/10/2020 al 21/10/2021, rinnovabile fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi totali.
2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.
3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

ART. 4

TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Alla Dott.ssa Gessica Ferrero è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.
2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato¹.

¹ In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

3. La retribuzione lorda, da corrispondersi in 13 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.

4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia² a causa dell'impossibilità di potersi recare presso l'ufficio AICS a Rabat per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19, oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.

2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore³.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è

² Paese di residenza diverso dai Paesi oggetto dell'incarico

³ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

1. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁴, su base annuale

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA



1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

⁴Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).

ART. 11
CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

1. Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.

ART. 12
PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13
ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14
DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Rabat durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15
INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci)giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
- abbassamento del grado
- la retrocessione scatto
- la revocazione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;
- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;

- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

4. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17 LIMITI DI ETÀ'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 60 (sessantesimo) anno di età.

ART. 18 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite la Sede estera AICS di Tunisi, 1 Rue de Florence – Mutuelle Ville – 1082 – Tunis, Tunisia; Tel. +216.71.893.144 – e-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it.
2. L'AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 - Roma; Tel. +39 06 32492; pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tenuta del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell'AICS. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell'AICS di Tunisi alcuni dati dell'assegnatario dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'AICS ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all'autorità giudiziaria.

Rabat, 22/10/2020

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione

.....


**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione Internazionale (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite la Sede estera AICS di Tunisi, 1 Rue de Florence – Mutuelle Ville – 1082 – Tunis, Tunisia; Tel. +216.71.893.144 – e-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it.
2. L'AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Via Salvatore Contarini, 25 – 00135 - Roma; Tel. +39 06 32492; pec: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tenuta del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell'AICS. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell'AICS di Tunisi alcuni dati dell'assegnatario dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'AICS ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all'autorità giudiziaria.

Rabat, 22/10/2020

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione

.....

.....

Alla
Agenzia Italia per la
Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Gessica Ferrero, C.F. [REDACTED]

Nata a [REDACTED] il [REDACTED]

richiede di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87
(Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)

Data 22/10/2020

Firma

Gessica Ferrero



Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

SEDE REGIONALE DI TUNISI

TERMINI DI RIFERIMENTO PER L'INCARICO DI

Programme Officer – Settore Sviluppo Sociale

Obiettivo dell'incarico: Il Programme Officer, con esperienza nel settore della cooperazione internazionale, è incaricata di fornire un contributo tecnico per la gestione delle attività finanziate dall'AICS in Marocco in corso di realizzazione.

Descrizione dell'incarico: Il Programme Officer deve unire ad una solida competenza teorica e pratica nella gestione tecnica dei programmi e nella gestione del ciclo dei progetti di cooperazione, ed avere la capacità di lavorare in gruppo con spirito di fattiva collaborazione.

Sotto la diretta supervisione del Titolare della Sede Estera dell'AICS di Tunisi, il Programme Officer dovrà fornire assistenza tecnica secondo i seguenti Termini di Riferimento:

1. Assistere le Autorità marocchine nello sviluppo, coordinamento e supervisione dei programmi finanziati dalla Cooperazione italiana in Marocco;
2. Agevolare il coordinamento tra l'AICS Tunisi e l'Ambasciata di Rabat per facilitare la gestione dei programmi di cooperazione finanziati dalla Cooperazione italiana in Marocco, con particolare riguardo al dialogo con le OSC, le controparti marocchine (a livello centrale e municipale) e agenzie internazionali;
3. Partecipare alle riunioni tecniche convocate nel quadro dei vari programmi finanziati dalla Cooperazione italiana;
4. Collaborare alla stesura, revisione ed aggiornamento di documenti tecnici, compresi rapporti periodici sullo stato di avanzamento dei programmi;
5. Collaborare alle relazioni esterne connesse alle attività della Cooperazione italiana in Marocco, incluse attività di preparazione e seguito ad eventi pubblici organizzati dalla Cooperazione Italiana o da altre agenzie e a pubblicazioni su media tradizionali e digitali;
6. Assistere gli esperti inviati in missione dall'AICS ed eventuali collaboratori tecnici esterni alla pubblica amministrazione nello svolgimento delle proprie mansioni, in particolare per le attività di identificazione, formulazione, monitoraggio e gestione delle iniziative da realizzarsi in Marocco;
7. Fornire supporto tecnico all'AICS Tunisi nella gestione dei programmi in Marocco in base a puntuali mansioni specifiche opportunamente assegnate dal Titolare della Sede.

Data, 22.10.2020

Il Prestatore di Lavoro

.....

Alla
Agenzia Italia per la Cooperazione allo Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

La sottoscritta [REDACTED]
cittadina italiana, nata a [REDACTED]
codice fiscale [REDACTED]

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

COMUNE: [REDACTED]

PROV.: [REDACTED]

[REDACTED]

C.A.P. [REDACTED]

RECAPITO TELEFONICO: [REDACTED]

TELEFONO CELLULARE: [REDACTED]


MAIL: [REDACTED]

Documenti allegati:

- SE RESIDENTE FISCALE IN ITALIA Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agazia delle Entrate.

Data 22/10/2020

Firma



01 2019
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale [REDACTED] Sesso **F**

Cognome **FERRERO**

Nome **GESSICA**

Data di scadenza [REDACTED]

Luogo di nascita [REDACTED]

Provincia [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED]

Dati sanitari regionali [REDACTED]

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



3 Cognome
FERRERO

4 Nome
GESSICA

5 Data di nascita [REDACTED]

6 Numero di identificazione [REDACTED]

7 Data di scadenza [REDACTED]

Calcolo del compenso lordo spettante a		Ferrero 2020_2			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		22/10/20	31/12/20	69	2,30
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				69	2,30
<i>Salario lordo mensile</i>					3.630,58
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					1.644,53
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					12.132,75
compenso lordo					
					12.132,75
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			10.241,54		
imponibile INPS/INAIL			8.350,33		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>	8,84%		-738,17		-738,17
imponibile Irpef			9.503,37		
imposta lorda			3.069,60		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			127,93		
Ulteriori detrazioni			-199,91		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-2.997,62
addizionale regionale*					-230,78
addizionale comunale*					-76,03
compenso netto totale					8.090,16
compenso netto mensile					3.517,00
Costo per l'Amministrazione:					
compenso lordo (A)					12.132,75
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				41,75
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				1.958,99
Consulenza (E)					
totale costo per il Programma (A + C + D + E)					14.133,49

Calcolo del compenso lordo spettante a		Ferrero 2021			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		01/01/21	21/10/21	291	9,70
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				291	9,70
<i>Salario lordo mensile</i>					3.630,58
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					1.644,53
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					51.168,57
compenso lordo					51.168,57
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			43.192,60		
imponibile INPS/INAIL			35.216,63		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>	8,84%		-3.113,15		-3.113,15
imponibile Irpef			40.079,45		
imposta lorda			11.550,19		
altre detrazioni (art. 13 Tuir)			-435,33		
Ulteriori detrazioni			-		
detrazioni per carichi di famiglia (riempire foglio "irpef")			-		
Irpef netta					-11.114,86
addizionale regionale*					-852,06
addizionale comunale*					-320,64
compenso netto totale					35.767,85
compenso netto mensile					3.687,00
Costo per l'Amministrazione:					
compenso lordo (A)					51.168,57
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				176,08
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				8.261,82
Consulenza (E)					
totale costo per il Programma (A + C + D + E)					59.606,47